

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. A seguito dell'adozione della direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dedicata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (da qui Direttiva) si è reso necessario procedere agli imprescindibili interventi di adeguamento del tessuto normativo nazionale, per come imposto anche dalla legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea".

Il tema delle frodi e delle falsificazioni nell'ambito dei mezzi di pagamento diversi dai contanti ha assunto un rilievo estremamente preoccupante, in connessione con lo sviluppo tecnologico, che ha reso sempre più agevole per i cittadini il ricorso a quelle forme di pagamento, in sostituzione sia dei contanti, che dei mezzi di pagamento dematerializzati più tradizionali, come le carte di credito o le carte bancomat.

La crescita dell'economia digitale e lo sviluppo delle tecnologie di pagamento più avanzate ha, infatti, aumentato anche le opportunità di frode, non adeguatamente sanzionate in ragione della costruzione di molte delle ipotesi di illecito sui meccanismi di pagamento precedenti.

E l'assenza di una adeguata tutela anche sanzionatoria costituisce, peraltro, un ostacolo alla più ampia diffusione dei nuovi mezzi di pagamento, perché impedisce il consolidarsi di una piena fiducia dei consumatori nel loro utilizzo, con l'effetto di incidere negativamente sulla crescita degli scambi economici, indubbiamente facilitata dalla semplicità dei mezzi di pagamento; con l'effetto di costituire un svantaggio economico per il mercato.

Fermo il fatto che in presenza di un sistema sanzionatorio inidoneo a contenere gli illeciti ne derivano anche perdite rilevanti per il sistema economico legale, con vantaggi per l'economia illegale, quando non direttamente per specifici gruppi criminali che finanziano le loro attività illecite anche con i proventi di queste attività.

2. Nell'ambito di queste finalità, rispetto all'ordinamento nazionale si è, in primo luogo, intervenuti (con l'articolo 2) per adeguare la norma, per così dire, "quadro", in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti: ossia l'articolo 493-ter c.p..

L'articolo 493-ter c.p., infatti, già punisce l'indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ancorando la fattispecie alla presenza di un supporto materiale abilitante al pagamento.



Per questo, per ampliarne la portata precettiva, fino a coprire con certezza le condotte illecite che hanno ad oggetto strumenti di pagamento completamente dematerializzati si è interpolata la disposizione vigente, aggiungendo espressamente come oggetto delle condotte illecite descritte, accanto a quelle che hanno ad oggetto carte di credito o di pagamento, ovvero altri documenti analoghi che abilitano al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, anche gli "strumenti di pagamento immateriali".

Un intervento che ha comportato anche l'adeguamento della rubrica dell'articolo 493-ter c.p. Sul piano dell'entità della pena il regime sanzionatorio già previsto dalla norma vigente non è stato modificato, in quanto conforme a quello richiesto dall'articolo 9 della Direttiva.

3. In ragione della previsione dell'articolo 7 della Direttiva, che impone l'adozione di misure volte a punire anche "la fabbricazione, l'ottenimento per sé o per altri, inclusi l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto o la distribuzione, o la messa a disposizione di un dispositivo o di uno strumento, di dati informatici o di altri mezzi principalmente progettati o specificamente adattati al fine di commettere uno dei reati [indicati nella medesima direttiva], almeno se commessi con l'intenzione di utilizzare tali mezzi", si è introdotto l'articolo 493-quater c.p., rubricato "detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti", con il quale è punito chiunque "produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici" che siano "progettati al fine principale di commettere tali reati o specificamente adattati al medesimo scopo" e purché quelle condotte siano poste in essere "al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti".

In adempimento di quella previsione, la nuova fattispecie, quindi, per prima cosa, delimita la condotta illecita sul piano del dolo, richiedendo il fine specifico di fare uso degli strumenti indicati (o di consentirne ad altri l'uso) "nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti", per tradurre la locuzione espressa nel citato articolo 7, che richiede che la punibilità riguardi i casi in cui vi sia "l'intenzione di utilizzare tali mezzi", ma anche allo scopo di tenere conto del fatto che la delimitazione della condotta illecita sul piano meramente materiale potrebbe non essere agevole.

Infatti, ed è il secondo aspetto rilevante, sul piano meramente materiale della condotta l'articolo 7 della Direttiva individua i mezzi la cui fabbricazione, il cui ottenimento (inclusi l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto o la distribuzione, o la messa a disposizione) deve integrare un reato in quei dispositivi, strumenti, dati informatici, o altri mezzi, che siano "principalmente



progettati o specificamente adattati al fine di commettere uno dei reati". Se il concetto di "specificamente adattati" sembra idoneo ad individuare quei soli mezzi che hanno assunto una destinazione univoca (illecita) a seguito di un'operazione di modifica (adattamento), non altrettanto si può dire per quelli "principalmente progettati" al fine di commettere un reato, perché l'accertamento in concreto della finalità principale può essere ardua, in presenza di destinazioni concorrenti lecite.

Per questo, quindi, la fattispecie introdotta dal lato della condotta materiale richiede che i "mezzi" in discorso siano, dal punto di vista materiali, "progettati" con una destinazione preminente alla commissione dei reati di interesse "o specificamente adattati al medesimo scopo", ma affianca l'introduzione di un dolo specifico, per consentire di concentrare il disvalore penale sui casi in cui il dato materiale sia precisamente illuminato dalla finalità soggettiva e viceversa, in cui cioè alla finalità soggettiva si affianchi una qualche materialità della condotta.

L'intervento comporta la sanzione della reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro, da un lato (rispetto alla pena detentiva), per tener conto dell'articolo 9 della Direttiva, che richiede (paragrafo 5) "una pena detentiva massima non inferiore a due anni" e, dall'altro lato (rispetto alla pena pecuniaria), per coerenza con l'articolo 493-ter c.p. che affianca alla pena detentiva la pena pecuniaria.

In coerenza con il disposto dell'articolo 493-ter c.p. si è, anche in questo caso, previsto che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice penale segua la confisca obbligatoria delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici indicati.

4. Ritenuto necessario, in ragione delle previsioni di cui all'articolo 5 della Direttiva, intervenire esclusivamente sulla fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 493-ter c.p., nel senso sopra già illustrato - risultando per il resto le condotte dirette ad ottenere ad ottenere illecitamente uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti già sanzionate dagli articoli 615-ter, 617-*quater* e 617 *sexies* c.p., laddove esse comportano un accesso o un'interferenza illecita rispetto ai sistemi di informazione o ai dati informatici in essi esistenti e l'intercettazione illecita di trasmissioni di dati informatici-, anche l'articolo 6 della Direttiva non rendeva di per sé necessario un adeguamento delle previsioni incriminatrici interne.

L'articolo 6 della Direttiva, infatti, impone l'adozione di misure necessarie a punire l'atto di effettuare o indurre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, arrecando illecitamente a terzi una perdita patrimoniale allo scopo di procurare un ingiusto profitto all'autore



del reato o a una terza parte, purché commesso ostacolando, senza diritto, il funzionamento di un sistema di informazione o interferendo con esso o, ancora, introducendo, alterando, cancellando, trasmettendo o sopprimendo, senza diritto, dati informatici.

Si tratta di ipotesi tutte già incluse nella fattispecie di cui all'articolo 640-ter c.p., che punisce "chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".

Tuttavia, allo scopo di riparametrare a quello dell'articolo 493-ter c.p. il regime sanzionatorio di tali condotte, quando esse, intervenendo sui sistemi informatici o telematici utilizzati per il trasferimento di "denaro", effettivamente producano "un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale", si è introdotta una specifica ipotesi aggravante per il caso in cui la condotta produca "un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale", in linea peraltro con le previsioni dell'articolo 9 della Direttiva che, al paragrafo 4, individua proprio in tali condotte quelle caratterizzate da maggior disvalore.

5. Un'ulteriore implementazione della Direttiva si è imposta con riferimento all'articolo 10, che richiede l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati previsti dalla Direttiva medesima.

Questo intervento è stato effettuato, con l'**articolo 3**, attraverso l'introduzione nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di un nuovo articolo 25-octies.1, rubricato, illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti, diretto a sanzionare le condotte che rientrano negli articoli 493-ter e 493-quater, oltre che quelle descritte nell'articolo 640-ter, limitatamente alla nuova ipotesi aggravata sopra illustrata.

La misura della sanzione è stata differenziata, prevedendo per i casi, più gravi, di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria variabile tra 300 e 800 quote, parificata alla sanzione prevista (dall'articolo 25-bis) per la violazione dell'articolo 453 c.p. in materia di falsificazione di monete; mentre per le condotte di cui agli articoli 493-quater e 640-ter, secondo comma (limitatamente al caso qui introdotto), è stata prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, per omogeneizzarla alla misura della sanzione per le ulteriori ipotesi aggravanti di peso analogo, già ricomprese nelle stesse disposizioni, e già sanzionate all'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Analogamente alle ipotesi affini, nonché alla previsione dell'articolo 11 della Direttiva è stata prevista, nei casi di condanna, anche l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.



6. L'intervento effettuato, con l'innesto nel corpo del codice di espressioni/concetti non già esaustivamente definiti dalla normativa nazionale, ha consigliato di importare nel corpo del decreto legislativo (all'**articolo 1**) le definizioni già proposte nella Direttiva. Al riguardo, quindi, si è definito lo "strumento di pagamento diverso dai contanti", come il "dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali". In modo connesso si è definito il concetto di "dispositivo, oggetto o record protetto" come il "dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma" nonché il concetto di "mezzo di scambio digitale", come "qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" oltre che "la valuta virtuale". "Valuta virtuale" a sua volta definita come "una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".

7. L'esigenza di un monitoraggio statistico dei reati in esame, richiesto dall'articolo 18, ha imposto l'introduzione dell'**articolo 4**, rubricato "Trasmissione di dati statistici e di informazioni", in forza del quale si impone al Ministero della giustizia di inviare ogni anno alla Commissione europea una relazione nella quale sono esposti i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei procedimenti definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché al numero delle persone indagate e al numero delle persone condannate per i medesimi reati (**comma 1**). La disposizione in commento, peraltro, individua sempre nel Ministero della giustizia l'autorità deputata a fornire le informazioni che l'articolo 21 della direttiva impone siano acquisite dalla Commissione europea ai fini delle relazioni da inoltrare al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi alla direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e per la valutazione di impatto della direttiva in questione, nonché, infine, a comunicare l'operata designazione del punto contatto operativo nazionale nei termini di cui all'articolo 5, alla Commissione, a Europol e a Eurojust.

8. Parimenti l'esigenza di uno scambio di informazioni tra autorità dei diversi stati membri, imposta dall'articolo 14 della Direttiva, ha indotto ad adottare l'**articolo 5** che individua nella già esistente



Sala Operativa Internazionale, incardinata nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni formulate dalle autorità di altri Stati membri relative ai reati di cui al presente decreto legislativo.

La previsione normativa, inoltre, stabilisce che tale organismo, che già opera sull'arco delle 24 ore, sette giorni su sette, assolva alla tempestiva evasione delle richieste di assistenza, rispettando anche i tempi e le modalità di risposta che la direttiva intende siano assicurate, e prevede, infine, che si provveda all'adeguamento di organico di tale meccanismo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Le esigenze di integrazione di personale, impiegato per lo svolgimento delle funzioni di punto di contatto operativo nazionale nell'ambito della Sala Operativa Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale possono essere sopportate dalle Forze di polizia con le risorse - umane, strumentali e finanziarie - disponibili a legislazione vigente e, pertanto le disposizioni di cui all'articolo 5 non richiedono alcuna autorizzazione di spesa.

L'articolo 6 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.



DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2001/413/GAI DEL CONSIGLIO.

Tabella di concordanza

DIRETTIVA	LEGISLAZIONE NAZIONALE	ADEGUAMENTO
Titolo I		
Oggetto e definizioni		
Articolo 1 - Oggetto		
<p>La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nelle materie di frode e di falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Essa facilita la prevenzione di detti reati nonché la prestazione di assistenza e il sostegno alle vittime.</p>		



Articolo 2-Definizioni		
	<i>necessita di adeguamento limitatamente alle disposizioni delle lett. a), b) c) e d)</i>	

<p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;</p> <p>b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;</p> <p>c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e la valuta virtuale;</p> <p>d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente;</p>	<p>L'ordinamento penalistico non conosce la nozione di «strumento di pagamento diverso dai contanti» nell'ampia accezione proposta dalla direttiva, che vi include anche quelli immateriali, né quella di valuta virtuale.</p> <p>Da ciò la necessità di recepire l'apparato definitorio indicato dall'art. 1, par. 1 della direttiva, con riguardo alla definizione di «strumento di pagamento diverso dai contanti» [lett. a) ed agli elementi da cui essa è composta [lett. b) e c)], nonché alla definizione di «valuta virtuale» [lett. d)], che ha condotto alla formulazione dell'articolo 1, comma 1 dello schema, il cui contenuto è riportato nella colonna a destra.</p> <p>Si segnala, con riguardo alla definizione di «mezzo di scambio digitale» di cui alla lettera c), che si è fatto rinvio a quella già presente nell'ordinamento interno all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato per effetto del d.lgs. 16 aprile 2012 n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.».</p>
<p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;</p> <p>b) «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;</p> <p>c) «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e la valuta virtuale;</p> <p>d) «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.</p>	<p>ART. 1 dello schema</p>

e) «sistema di informazione» un sistema di informazione quale definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2013/40/UE;
f) «dati informatici» i dati informatici quali definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2013/40/UE;

Le nozioni di «sistema di informazione» e di «dati informatici» di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 1 della direttiva non impongono alcun adeguamento dell'ordinamento interno. Invero, nel codice penale figurano da tempo le espressioni «sistemi informatici» (cfr. artt. 615-ter, 615-quater, 635-quater e 635-quinquies) e «dati o programmi informatici» (635-ter), il cui significato terminologico è ad esse conforme anche nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza (cfr., Cass., SS.UU. n. 40963 del 20 luglio 2017, in motivazione).

Del resto, deve considerarsi che le definizioni di «sistema di informazione» e di «dati informatici» contenute, rispettivamente alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della direttiva 2013/40/UE sono identiche a quelle già contenute nell'art. 1, lett. a) e b) dell'abrogata decisione 24/02/2005, n. 2005/222/GAI («sistema di informazione»: un'apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, uno o più dei quali svolge un trattamento automatico di dati informatici secondo un programma, nonché i dati informatici immagazzinati da tale

apparecchiatura o gruppo di apparecchiature, trattati, estratti o trasmessi dagli stessi ai fini della loro gestione, uso, protezione e manutenzione»; “«dati informatici»: una rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che può essere trattata in un sistema di informazione, compreso un programma atto a far svolgere una funzione a un sistema di informazione”) e che le fattispecie delittuose degli artt. 615-ter, 615-quater, 635-quater e 635-quinquies c.p. vennero introdotte nell’ordinamento interno ad opera della legge 18 marzo 2008, 48, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno»: dunque, in epoca successiva all’entrata in vigore della decisione 24/02/2005, n. 2005/222/GAI.

La definizione di «persona giuridica» contenuta nell’articolo 1 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», appare sovrapponibile a quella fornita dalla direttiva, poiché nell’indicare l’ambito soggettivo di applicazione delle sue disposizioni il citato disposto lo individua negli «enti forniti di personalità giuridica», esplicitamente escludendo da essi, al comma 3,

g) «persona giuridica» qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'inclusione anche delle società e delle associazioni anche se prive di personalità giuridica fra i soggetti menzionati dall'art. 1, comma 1, del citato decreto non pone problemi, alla luce dei considerando 17 e 18 della direttiva.



Titolo II		
Reati		
<p>Articolo 3 - Utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:</p>	<p><i>necessità di adeguamento con riguardo alle disposizioni di cui alle lettere a) e b)</i></p>	
<p>a) l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti rubato o altrimenti illecitamente ottenuto ovvero oggetto di illecita appropriazione;</p> <p>b) l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento diverso dai contanti contraffatto o falsificato.</p>	<p>L'articolo 493-ter c.p., sotto la rubrica «Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento», sanziona, al primo comma, le medesime condotte che l'art. 2, lett. a) e b) della direttiva intende siano incriminate, perché prevede che il reato sia integrato da ogni ipotesi di «indebito» utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante: dunque, certamente, anche dall'utilizzo di uno strumento di pagamento rubato, illecitamente ottenuto o oggetto di illecita appropriazione o contraffatto o falsificato.</p> <p>Ma il suddetto articolo punisce tali condotte solo quando vertono su carte di credito, carte di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, dunque limitatamente ai soli strumenti materiali di pagamento diversi dai contanti («Chunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al</p>	<p>ART. 2 dello schema</p> <p>1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 493-ter:</p> <p>1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti»;</p> <p>2) al primo comma, primo [...] periodo, le parole «carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento»;</p>

	<p>prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito [...]). Da ciò, la necessità di adeguamento, soddisfatta con la previsione dell'articolo 2, comma 1, dello schema, riportata nella colonna a destra.</p>	
<p>Articolo 4 - Reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti</p>	<p><i>non necessita di adeguamento</i></p>	
<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:</p>	<p>Le condotte che l'art. 4 della direttiva intende siano sanzionate come reato quando esse hanno ad oggetto mezzi di pagamento materiali diversi dal contante risultano tutte integrare fattispecie delittuose già previste dal nostro ordinamento.</p>	
<p>a) il furto o altra illecita appropriazione di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti;</p>	<p>La fisicità di qualunque strumento di pagamento materiale diverso dai contanti consente di ricondurli alle «cose mobili», la cui illecita appropriazione integra - a seconda delle modalità con le quali tali res sono sottratte alla disponibilità del loro titolare - le fattispecie di reato contro il patrimonio contemplate nel Titolo XIII del codice penale, dal furto in abitazione (cfr. Cass., sez. IV, sent. n. 13492 del 21 gennaio 2020, n. 13492, RV. 279002), alla rapina (Cass. Sez. II, sent. n. 4160 del 16 novembre 2018, Rv. 274898) alla circonvenzione di incapace (cfr. Cass., sez. II,</p>	



	sent. n. 31859 dell'8 luglio 2020, n. 31859, Rv. 280004).	
b) la contraffazione o falsificazione fraudolenta di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti;	L'articolo 493-ter c.p. nel testo vigente già punisce, al comma 1, secondo periodo, «chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi».	
c) il possesso di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti rubato o altrimenti ottenuto mediante illecita appropriazione, o contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta;	L'articolo 493-ter c.p. nel testo vigente già punisce, al comma 1, secondo periodo, «[chi] possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.»; peraltro, anche l'articolo 648 c.p. punisce «[...] chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta [...] cose provenienti da un qualsiasi delitto».	
d) l'atto di procurare per sé o per altri, compresi la ricezione, l'appropriazione, l'acquisto, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto e la distribuzione, di uno strumento di pagamento materiale diverso dai contanti rubato, contraffatto o falsificato, a fini di utilizzazione fraudolenta.	L'articolo 648, comma primo, c.p. incrimina non solo «chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto», ma anche colui che «si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare».	



<p>Articolo 5 - Reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento immateriali diversi dai contanti</p>	<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente, siano punibili come reato:</p>	<p><i>necessità di adeguamento</i></p> <p>Le condotte che l'art. 5 della direttiva intende siano sanzionate come reato quando esse hanno ad oggetto mezzi di pagamento immateriali diversi dal contante risultano in parte già integrare fattispecie delittuose vigenti.</p>	
<p>a) l'ottenimento illecito di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti, almeno se tale ottenimento ha comportato la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 della direttiva 2013/40/UE. o appropriazione indebita di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti;</p>	<p>Stante la corrispondenza delle condotte punite dagli artt. 615-ter, comma primo e comma secondo, n. 3, c.p. alle condotte che la direttiva 2013/40 impone con gli artt. 3, 4 e 5 di sanzionare nonché di quelle punite dall'articolo 617-quater c.p. alle condotte contemplate dall'art. 6 della citata direttiva, la necessità di adeguamento per quanto attiene "l'ottenimento" con tali condotte di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti è stata soddisfatta per il tramite dell'estensione -operata con l'art. 2, comma 1, lett. a), capov. 3, dello schema- anche agli strumenti di pagamento immateriali diversi dai contanti delle previsioni di cui all'art. 493 -bis c.p. che oggi incrimina solo colui che «acquisisce» strumenti di pagamento materiali di illecita provenienza.</p> <p>Con l'effetto, pertanto, di consentire di ravvisare l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 c.p. qualora i delitti di cui agli artt. 615-ter, comma primo e secondo, n. 3, e 617-quater c.p., sopra richiamati, siano</p>	<p>ART. 2 dello schema</p> <p>1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 493-ter:</p> <p>1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti»;</p> <p>2) al primo comma, primo e secondo periodo, le parole «carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento» sono sostituite dalle seguenti: «<u>strumenti di pagamento immateriali</u>, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento»;</p> <p>3) al primo comma, secondo periodo, dopo la parola «tali» sono inserite le seguenti: «<u>strumenti</u>»;</p>	

	<p>commissi al fine di acquisire tali strumenti di pagamento.</p>	
<p>b) la contraffazione o la falsificazione fraudolenta di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti;</p>	<p>Come già detto, poiché le condotte di contraffazione e di falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti integrano il delitto di cui al vigente articolo 493-ter c.p. solo se attengono agli strumenti di pagamento materiali («falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi»), si è intervenuti con l'art. 2, comma 1, lett. a), capov. 2), dello schema sul disposto codicistico, al fine di estendere l'incriminazione di tali condotte anche quando ad esserne oggetto sono strumenti di pagamento immateriali.</p>	<p>ART. 2 dello schema</p> <p>1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 493-ter:</p> <p>1) [...]</p> <p>2) al primo comma, primo e secondo periodo, le parole «carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento» sono sostituite dalle seguenti: «<u>strumenti di pagamento immateriali</u>, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento»;</p> <p>3) [omissis].</p>
<p>c) la detenzione di uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta, almeno laddove l'origine illecita sia nota al momento della detenzione dello strumento;</p>	<p>In maniera analoga a quanto sopra detto, poiché la condotta di possesso di strumenti di pagamento diversi dai contanti ottenuto illecitamente o contraffatto o falsificato integra il delitto di cui al vigente articolo 493-ter c.p. solo se attiene agli strumenti di pagamento materiali («possiede [...] tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi»), si è intervenuti con l'art. 2, comma 1, lett. a) capov. 3) dello schema sul disposto codicistico, al fine di estenderne</p>	<p>ART. 2 dello schema</p> <p>1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 493-ter:</p> <p>1) [...]</p> <p>2) [omissis]</p> <p>3) al primo comma, secondo periodo, dopo la parola «tali» sono inserite le seguenti: «<u>strumenti</u>,»</p>



	<p>l'incriminazione di tali condotte anche quando ad esse oggetto sono strumenti di pagamento immateriali.</p>	
<p>d) l'atto di procurare per sé o per altri, compresi la vendita, il trasferimento e la distribuzione, o la messa a disposizione, uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato a fini di utilizzazione fraudolenta.</p>	<p>Anche in relazione alle condotte di cessione o acquisizione di strumenti di pagamento diversi dai contanti di provenienza illecita i comunque falsificati o alterati, la tutela penalistica attualmente apprestata dall'art. 493-ter c.p. è limitata ai soli strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti («cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi») per cui si è reso necessario ampliare l'oggetto delle condotte contemplate dalla norma vigente includendovi anche gli strumenti di pagamento immateriali diversi da contanti, come fatto con l'art. 2, comma 1, lett. a), capov. 3), dello schema.</p>	<p>ART. 2 dello schema</p> <p>1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 493-ter:</p> <p>1) [...] 2) [omissis] 3) al primo comma, secondo periodo, dopo la parola «tali» sono inserite le seguenti: «<u>strumenti</u>,»</p>
<p>Articolo 6 - Frode connessa ai sistemi di informazione</p>		
<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'atto di effettuare o indurre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, arrecando illecitamente a terzi una perdita patrimoniale allo scopo di procurare un ingiusto profitto all'autore del reato o a una terza parte sia punibile come reato, se commesso intenzionalmente nel modo seguente:</p>	<p><i>non necessaria di adeguamento</i></p> <p>Le condotte che l'articolo 6 della direttiva intende siano sanzionate penalmente corrispondono a quelle del delitto di cui al vigente articolo 640-ter c.p. che punisce «Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico</p>	

<p>a) ostacolando, senza diritto, il funzionamento di un sistema di informazione o interferendo con esso;</p> <p>b) introducendo, alterando, cancellando, trasmettendo o sopprimendo, senza diritto, dati informatici.</p>	<p>o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno».</p>	
<p>Articolo 7 - Mezzi utilizzati per commettere i reati</p>		
<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato la fabbricazione, l'ottenimento per sé o per altri, inclusi l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto o la distribuzione, o la messa a disposizione di un dispositivo o di uno strumento, di dati informatici o di altri mezzi principalmente progettati o specificamente adattati al fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 4, lettere a) e b), all'articolo 5, lettere a) e b), o all'articolo 6, almeno se commessi con l'intenzione di utilizzare tali mezzi.</p>	<p><i>necessità di adeguamento</i></p> <p>La riscontrata assenza nell'ordinamento interno di una fattispecie incriminatrice delle condotte previste dall'art. 7 della direttiva ha condotto alla formulazione della disposizione dell'art. 2, primo comma, lett. b) dello schema, riportata nella colonna a destra.</p>	<p>ART. 2 dello schema (<i>Modifiche al codice penale</i>)</p> <p>1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) [omissis]</p> <p>b) dopo l'articolo 493-ter è inserito il seguente:</p> <p>493-quater (<i>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>)</p> <p>1. Chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati al fine principale di commettere tali reati, o specificamente adattati al medesimo scopo, è</p>

<p>punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</p> <p>2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti.»;</p>		
	<p>Articolo 8 - Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 siano punibili come reato.</p>	<p><i>non necessita di adeguamento</i></p> <p>La disposizione dell'art. 110 c.p. risponde, incrociata con le singole fattispecie incriminatrici, all'esigenza di incriminazione delle condotte di istigazione, favoreggiamento e concorso che l'art. 8, par. 1, della direttiva esprime, consentendo di sanzionare sia la partecipazione materiale sia la partecipazione morale nel reato.</p>
	<p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere un reato di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettere a), b) e d), all'articolo 5, lettere a) e b), e all'articolo 6 sia punibile come reato. Riguardo all'articolo 5, lettera d), gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire almeno che il tentativo di procurare in modo fraudolento, per sé o per altri, uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti</p>	<p>La disposizione dell'art. 56 c.p., consentendo di punire, quando l'azione non si compie o l'evento non si verifica, il compimento di «atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto», risponde pienamente a tutte le ipotesi che l'art. 8, par. 2, della direttiva intende siano sanzionate con riguardo ai reati richiamati.</p>



ottenuto illecitamente, contraffatto o falsificato sia punibile come reato.	
Articolo 9 - Sanzioni per le persone fisiche	
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 8 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.	<i>non necessita di adeguamento</i>
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, lettere a) e b), all'articolo 5, lettere a) e b), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni.	Il trattamento sanzionatorio contemplato dalle corrispondenti fattispecie di reato previste dall'ordinamento interno risulta pienamente conforme al dettato dell'art. 9, par. 2.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 4, lettere c) e d), e all'articolo 5, lettere c) e d), siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a un anno.	Partitamente: -l'art. 493 ter c.p. che, a seguito delle disposizioni del presente schema, incrimina tutte le condotte previste dall'art. 3, quelle dell'art. 4, lett. b) e c), 5, lett. a), b), c) e d) della direttiva, le sanziona con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.; -le condotte previste nell'art. 4, lett. a), della direttiva corrispondono ai delitti contro il patrimonio previsti nel Titolo XIII del codice penale, puniti con pene decisamente più elevate nel massimo ai due anni di pena detentiva dal par. 2 dell'art. 9;
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 6 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a tre anni.	
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 7 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a due anni.	-il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., al quale possono ricondursi le previsioni



	<p>dell'art. 4, lett. d), della direttiva, è punito con pena detentiva massima che, persino in presenza di un fatto di lieve entità, è il sestuplo di quella prevista dal par. 3 dell'art. 9 della direttiva;</p> <p>-gli artt. 615-ter, I e II, n. 3 c. p., 617-quater c.p. ai quali, oltre che al 493-ter c.p., possono anche ricondursi le ipotesi menzionate all'art. 5, lett. a) della direttiva, sono puniti rispettivamente con la reclusione fino a tre anni (615-ter c. I), da uno a cinque anni (615-ter, c. 2), da sei mesi a quattro anni (617-quater);</p> <p>-l'art. 640-ter c.p. commina la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 1.032 per condotte corrispondenti a quelle dell'art. 6 della direttiva;</p> <p>-per l'introducenda fattispecie di cui all'art. 493-quater c.p., conformemente all'art. 9, par. 5, della direttiva, l'art. 2, comma 1, lett. b), del presente schema prevede la pena della reclusione sino a due anni e della multa sino a 1000 euro.</p>	
<p>6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a cinque anni, qualora siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale quale definita nella</p>	<p>Per il delitto di associazione a delinquere previsto dall'art. 416 c.p., la pena «per il solo fatto di partecipare» è quella della reclusione da uno a cinque anni.</p>	



<p>decisione quadro 2008/841/GAI, indipendentemente dalla sanzione ivi prevista.</p>		
<p>Articolo 10 - Responsabilità delle persone giuridiche</p>		
<p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica e che occupi una posizione preminente in seno alla persona giuridica su una delle basi seguenti:</p>	<p><i>necessita di adeguamento unicamente per quanto attiene l'estensione di tale responsabilità anche ad alcuni specifici reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e non quanto alla disciplina della responsabilità delle persone giuridiche</i></p>	<p>ART. 3 dello schema</p>
<p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica e che occupi una posizione preminente in seno alla persona giuridica su una delle basi seguenti:</p>	<p>Il d.lgs. n. 231 del 2001 contempla all'art. 24 bis ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente derivanti dalla commissione di delitti informativi e di trattamento illecito dei dati, che certamente possono essere prodromici rispetto all'illecita acquisizione di strumenti di pagamento diversi dal contante, ma non contempla ipotesi di responsabilità amministrativa derivanti all'ente dalla commissione delle fattispecie incriminatrici in materia di mezzi di pagamento diversi da contante.</p> <p>Da ciò la necessità di ampliare il catalogo dei reati contenuti nel citato decreto legislativo includendovi i delitti che, con le previsioni del presente schema, sono stati modificati (artt. 493-ter e 640-ter, secondo comma, c.p.) o introdotti ex novo (art. 493- quater) al fine di adeguare l'ordinamento interno alla direttiva e che ha determinato il previsto inserimento, ad opera dell'art. 3 dello schema, dell'art. 25</p>	<p>1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente: «Art. 25-octies.1 (Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti) 1. In relazione alla commissione degli illeciti previsti dal codice penale in materia di mezzi di pagamenti diversi dal contante, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per i delitti di cui agli articoli 493- quater e 640-ter, secondo comma, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.</p>



	<p>octies.1, di cui si riporta nella colonna a destra il comma 1, e che vanno ad affiancare le previsioni contenute nell'articolo 24 bis, comma 1, che dispone « 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. ».</p>	
	<p>Invece, quanto alla riferibilità soggettiva di tale responsabilità, l'ordinamento appare già perfettamente conforme a quanto richiesto dalla direttiva.</p>	
<p>a) un potere di rappresentanza della persona giuridica; b) l'autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica; c) l'autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.</p>	<p>L'articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo infatti dispone, in corrispondenza a quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del par. 1 dell'art. 10 della direttiva, la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso»</p>	

<p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta alla sua autorità, di uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 a vantaggio della persona giuridica.</p>	<p>L'articolo 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo sopra citato fissa la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).», evenienza che determina, a mente di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, la responsabilità dell'ente «se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».</p>	
<p>3. La responsabilità delle persone giuridiche a norma dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali nei confronti di persone fisiche che abbiano commesso, istigato o concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8.</p>	<p>L'ordinamento italiano nel disciplinare la responsabilità degli enti per gli illeciti <i>amministrativi</i> dipendenti da reato non ha inteso rinunciare a perseguire la persona fisica alla quale è materialmente ascrivibile il reato. Infatti, i due profili di responsabilità sono del tutto autonomi e coesistono, senza incidenza di uno sull'altro, neppure in termini di gradazione della pena. A riprova, la disposizione dell'art. 8 del decreto che, nel sancire l'autonomia della responsabilità dell'ente chiarisce, al primo comma, che tale responsabilità sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (lett. a) o quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (b) e che, salvo specifiche diverse previsioni di legge, «non si procede nei</p>	



	confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.».	
Articolo 11 - Sanzioni per le persone giuridiche		
<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 o 2, sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:</p>	<p><i>necessita di adeguamento</i></p> <p>Il d.lgs. n. 231 del 2001 contempla all'art. 24 bis ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente derivanti dalla commissione di delitti informativi e di trattamento illecito dei dati, che certamente possono essere prodromici rispetto all'illecita acquisizione di strumenti di pagamento diversi dal contante, ma non prevede ipotesi di responsabilità amministrativa derivanti all'ente dalla commissione delle fattispecie incriminatrici in materia di mezzi di pagamento diversi da contante.</p> <p>Da ciò la necessità di ampliare il catalogo dei reati contenuti nel citato decreto legislativo includendovi i delitti che, con le previsioni del presente schema, sono stati modificati (artt. 493-ter e 640-ter, secondo comma, c.p.) o introdotti ex novo (art. 493- quater) al fine di adeguare l'ordinamento interno alla direttiva e che ha determinato il previsto inserimento, ad opera dell'art. 3 dello schema, dell'art. 25 octies.1, di cui si riporta nella colonna a destra il comma 1.</p>	<p>ART. 3 dello schema</p> <p>1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 25-octies.1 (<i>Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti</i>)</p> <p>1.In relazione alla commissione degli illeciti previsti dal codice penale in materia di mezzi di pagamenti diversi dal contante, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 493-quater e 640-ter, secondo comma, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.</p> <p>2. [omissis];</p>





<p>e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:</p>	<p>L'articolo 3 dello schema prevede, al comma 2, anche l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive richiamate, con elencazione non esaustiva, dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231 del 2001.</p> <p>Pur se la direttiva non obbligava gli Stati membri a comminare anche tali sanzioni, si è ritenuto opportuno prevederle, per rimarcare, anche tramite esse, il disvalore attribuito alla commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti e per omogeneità con quanto previsto in ipotesi analoghe.</p>	<p>ART. 3 dello schema</p> <p>1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 25-octies.1 (<i>Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti</i>)</p> <p>1. In relazione alla commissione degli illeciti previsti dal codice penale in materia di mezzi di pagamenti diversi dal contante, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;</p> <p>b) per i delitti di cui agli articoli 493-quater e 640-ter, comma secondo, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.»;</p>
<p>a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;</p>	<p>art. 9, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 231 del 2001</p>	
<p>b) l'esclusione temporanea dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;</p>	<p>art. 9, comma 2, lett. d) e c), d.lgs. n. 231 del 2001</p>	
<p>c) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;</p>	<p>art. 9, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001</p>	



<p>2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si ritiene che un reato sia stato commesso in tutto o in parte sul territorio di uno Stato membro quando l'autore commette il reato mentre era fisicamente presente in quel territorio e, indipendentemente dal fatto che il sistema di informazione con cui è stato commesso il reato si trovasse o meno nel suo territorio.</p>	<p>c) all'articolo 6, secondo comma, che il reato si considera commesso nel territorio italiano «quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte». Peraltro, il principio della territorialità che tale disposizione stabilisce è stato costantemente inteso dalla giurisprudenza nel senso che «ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminoso» (cfr., fra le più recenti, Cass., sez. VI, sent. n. 56953 del 21/09/2017 Rv. 272220) senza, cioè che sia necessario che la condotta commessa in territorio italiano sia connotata dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, affermazione ribadita anche nel caso di reati commessi mediante l'inoltro all'estero via internet di comunicazioni (cfr. Cass., sez. II, sent. n. 48017 del 13.10.2016, Riv. 268432-01).</p>
<p>3. Uno Stato membro informa la Commissione ove decida di stabilire la giurisdizione per un reato di cui agli articoli da 3 a 8 commesso al di fuori del suo territorio, anche qualora:</p>	<p>Non sono state introdotte disposizioni per stabilire la giurisdizione italiana nei casi contemplati dall'art. 12, par. 3, della direttiva.</p>
<p>a) l'autore del reato risieda abitualmente nel suo territorio;</p>	
<p>b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;</p>	



<p>c) il reato sia stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio.</p>		
<p>Articolo 13 - Efficacia delle indagini e cooperazione</p>	<p><i>non necessita di adeguamento con riguardo alla previsione del par. 1 né di attuazione con riguardo alla previsione del par. 2.</i></p>	
<p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 8 dispongano di strumenti di indagine efficaci e proporzionati al reato commesso, quali quelli utilizzati per contrastare la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.</p>	<p>In ragione del parametro della proporzionalità rispetto al reato commesso che l'art. 13, par. 1, della direttiva richiama, si è ritenuta sufficiente l'attuale previsione dell'art. 266 c.p.p. che consente il ricorso alle intercettazioni qualora il reato in relazione ai mezzi di pagamento diversi dai contanti sia commesso nell'ambito della criminalità organizzata o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché quella dell'art. 266-bis c.p.p. che consente l'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche quando il reato relativo ai mezzi di pagamento diversi dai contanti avvenga mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche.</p>	
<p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se il diritto nazionale obbliga le persone fisiche e giuridiche a</p>	<p>L'ordinamento italiano non obbliga le persone fisiche e giuridiche a denunciare i reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal</p>	



<p>trasmettere le informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8, tali informazioni pervengano senza indugio alle autorità che indagano o perseguono tali reati.</p>	<p>contante, salvo che si tratti di persone fisiche alle quali si riconosca la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. In tal caso, in ragione della procedibilità di ufficio della fattispecie vigente di cui all'art. 493 ter c.p., di quella dell'art. 493-quater (che con il presente decreto si intende introdurre), nonché della ricorrenza dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61, n. 2 c.p. laddove le condotte di cui agli artt. 615 ter e 617 quater c.p. siano realizzate al fine di utilizzare indebitamente strumenti di pagamento e, infine, dell'aggravante che si prevede di introdurre con il presente schema di decreto nell'art. 640 ter c.p., l'ordinamento sanziona penalmente l'eventuale omissione o ritardo nella denuncia da parte dei soggetti obbligati con le fattispecie di cui agli artt. 361 e 362 c.p..</p>
Titolo IV	
Scambio di informazioni e comunicazione dei reati	
Articolo 14 - Scambio di informazioni	
	Necessita di adeguamento



<p>1. Per lo scambio di informazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8, gli Stati membri garantiscono di predisporre un punto di contatto operativo nazionale disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Gli Stati membri garantiscono inoltre di predisporre procedure per trattare tempestivamente le richieste urgenti di assistenza e affinché l'autorità competente risponda entro otto ore dalla richiesta, indicando almeno se alla richiesta sarà data una risposta, e la forma di tale risposta e il termine stimato entro il quale sarà fornita. Gli Stati membri possono decidere di avvalersi delle reti esistenti di punti di contatto operativi.</p>	<p>Attualmente in Italia non risulta operante un punto di contatto operativo nazionale per lo scambio informativo in materia di reati sui mezzi di pagamenti diversi dai contanti.</p> <p>In considerazione del tipo di operatività che la direttiva richiede al punto di contatto di ogni Stato membro, si è preferito optare per l'attribuzione di tali funzioni alla sala operativa internazionale del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, e che già rappresenta un punto di contatto tra le forze di polizia, e che, operando in servizio permanente, è disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette, come richiesto dalla direttiva. Tale infrastruttura, finalizzata allo scambio informativo a supporto dell'attività operativa, tra le Forze di polizia dei 5 continenti, anche attraverso le reti Interpol ed Europol, attualmente gestisce anche le situazioni d'emergenza del crimine in ambito europeo e internazionale, ed è provvista di un Sistema informatico di georeferenziazione dei reati (c.d. Sigr), una nuova piattaforma tecnologica di supporto alle attività investigative che consente la mappatura dei reati commessi in Italia, aggiornati in tempo reale.</p> <p>Le modalità ed i tempi di evasione delle richieste che la direttiva impone sono stati trafusi nella disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 dello schema.</p>	<p>ART. 5 dello schema</p> <p><i>(Punto di contatto operativo nazionale)</i></p> <p>1. Il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni formulate dalle autorità di altro Stato membro relative ai reati di cui al presente decreto è individuato nella Sala Operativa Internazionale, incarnata nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.</p> <p>2. La Sala Operativa Internazionale di cui al comma 1 tratta con la massima sollecitudine le richieste urgenti di assistenza e, in ogni caso, entro otto ore dal ricevimento della richiesta comunica all'autorità richiedente almeno il tempo presumibilmente necessario per fornire la risposta richiesta e le modalità in cui essa sarà resa oppure se alla richiesta non verrà dato corso.</p> <p>3. Al fine di garantire l'espletamento dell'attività di assistenza di cui al comma 2, il contingente di personale delle Forze di polizia da impiegare per le attività del punto di contatto operativo nazionale, in aggiunta a quello già assegnato alla Direzione centrale della polizia criminale, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro</p>
---	---	---



	<p>La necessità di consentire alla sala operativa di gestire nei tempi richiesti dalla direttiva - e imposti anche alla norma positiva nazionale (otto ore dal ricevimento)- le richieste di informazioni sui reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha imposto di rimettere ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, l'indicazione dell'incremento di organico della sala operativa necessario per far fronte alle nuove competenze attribuitele.</p>	<p>sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il decreto di cui al presente comma è adottato nei limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia previste a legislazione vigente”.</p>
<p>2. Gli Stati membri informano la Commissione, Europol e Eurojust in merito al proprio punto di contatto di cui al paragrafo 1. Essi aggiornano tale informazione ove necessario. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.</p>	<p>Per far fronte all'obbligo di comunicazione dell'avvenuta designazione del contatto operativo nazionale, imposto dal par. 2 dell'art. 14, si è introdotta apposita previsione nell'articolo 4, comma 2, del presente schema che si riporta nella colonna di destra.</p>	<p>Art. 4 schema d.lgs. <i>(Trasmissione di dati statistici e di informazioni)</i></p> <p>1. [omissis]</p> <p>2. Il Ministero della giustizia è altresì l'autorità deputata a fornire le informazioni necessarie alla Commissione europea per la redazione delle relazioni da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi alla direttiva alla quale dà attuazione il presente decreto e sulla valutazione dell'impatto avuto dalla predetta direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché a comunicare l'operata designazione del punto di contatto operativo nazionale nei termini di cui</p>



		all'articolo 54, alla Commissione, a Europol e a Eurojust.
Articolo 15 - Comunicazione dei reati		
<p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano disponibili canali adeguati per agevolare le comunicazioni alle autorità di contrasto e alle altre autorità nazionali competenti sui reati di cui agli articoli da 3 a 8 senza indebito ritardo.</p>	<p>non necessita di attuazione</p> <p>L'ordinamento nazionale assicura la massima tempestività alla comunicazione al pubblico ministero da parte della polizia giudiziaria della notizia di reato, acquisita di propria iniziativa o a seguito di denuncia o querela, disciplinandola nell'art. 347, comma 1, c.p.p., nei termini seguenti:</p> <p><i>«Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione».</i></p> <p>Inoltre l'ordinamento interno, con la legge 17 agosto 2005, n. 166, recante "Istituzione di un sistema di prevenzione dalle frodi sulle carte di pagamento", si è dotato di un moderno apparato di prevenzione sia nel settore specifico delle carte sia, in generale, per quanto attiene ai mezzi di pagamento che, sul piano amministrativo, è incentrato sull'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (Ucamp) presso il MEF, dotato di un archivio informatizzato, nel quale confluiscano tutti i dati relativi alle frodi sulle carte di pagamento e che è alimentato dalle società, le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di</p>	



	<p>pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte (d.m. MEF 30 aprile 2007, n. 112).</p> <p>Si ricorda, inoltre, che, sempre al fine di incrementare il cd. <i>"information sharing"</i> tra pubblico e privato, ovvero tra mondo bancario/imprenditoriale e Forze di polizia, la Polizia Postale e delle Comunicazioni dispone di una piattaforma digitale contro il "financial cyber crime" EU-OF2CEN (<i>On-line Fraud Cyber Centre and Expert Network</i>) che raccoglie, in tempo reale, tutti i dati economico-informatici relativi a frodi, sospette o consumate, commesse attraverso conti correnti bancari e carte di credito, fornendo alle banche uno strumento per consentire il blocco preventivo di transazioni sospette e di innalzare i sistemi di sicurezza informatica contro eventuali attacchi ai sistemi di home-banking, ed alle Forze di Polizia un prezioso patrimonio di informazioni per le loro attività.</p>	
<p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare le istituzioni finanziarie e le altre persone giuridiche che operano nel loro territorio a comunicare senza indebito ritardo i sospetti di frode alle autorità di contrasto e alle altre autorità competenti al fine di individuare, prevenire, indagare o perseguire i reati di cui agli articoli da 3 a 8.</p>	<p>Si rimanda a quanto detto sopra.</p>	



Articolo 16 - Assistenza e sostegno alle vittime	non necessita di interventi di adeguamento, quanto ai paragrafi 1 e 3; quanto al paragrafo 2, non necessita di attuazione	
<p>1. Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito a reati di cui agli articoli da 3 a 8, commessi mediante l'utilizzazione fraudolenta di dati personali, siano forniti:</p>	<p>La normativa interna, all'art. 90-bis del c.p.p., prevede siano fornite a qualunque persona offesa, a prescindere dalla sua natura fisica o giuridica, una serie di informazioni tecnico-giuridiche, utili ad orientarla durante lo svolgimento delle indagini penali, nonché durante il processo.</p>	
<p>a) dati informazioni e consigli specifici su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati, come il danno alla reputazione;</p>	<p>art. 90 bis, lett. f), c.p.p., che prevede siano fornite informazioni in merito: «alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;»</p>	
<p>b) un elenco delle istituzioni che si occupano specificamente di diversi aspetti del reato connesso all'identità e del sostegno alle vittime.</p>	<p>art. 90 bis lett. p), c.p.p., che stabilisce siano fornite informazioni in merito: «ai servizi di assistenza alle vittime di reato»</p>	
<p>2. Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire strumenti nazionali unici di informazione online per facilitare alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito a reati di cui agli articoli da 3 a 8, commessi mediante l'utilizzazione fraudolenta di dati personali, l'accesso all'assistenza e al sostegno.</p>		
<p>3. Gli Stati membri si adoperano affinché alle persone giuridiche vittime di reati di cui agli</p>	<p>Come sopra detto, con riguardo al par. 1 dell'articolo 16 della direttiva, il catalogo delle</p>	

<p>articoli da 3 a 8 siano fornite, senza indebito ritardo dopo il primo contatto con un'autorità competente, informazioni circa:</p>	<p>informazioni previste dal codice di rito italiano si applica indistintamente alle persone fisiche ed alle persone giuridiche ed esso contempla all'art. 90 bis, comma 1:</p>	
<p>a) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa al reato e il loro ruolo della vittima in tali procedure;</p>	<p>alle lett. a), b) e c), c.p.p., che siano fornite a qualunque persona offesa informazioni in merito: <i>« a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter; c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;»</i></p>	
<p>b) il diritto di ricevere informazioni sul caso ai sensi del diritto nazionale;</p>	<p>alle lett. a), b) e c), nonché alle lett. l), m), n), ed o), che siano fornite a qualunque persona offesa, informazioni in merito: <i>a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter; c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;» m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione; o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del</i></p>	



recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.» consentano alle pubbliche amministrazioni di porre in essere qualunque attività di informazione di comunicazione istituzionale per illustrare e favorire sia la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di favorirne l'applicazione, sia l'accesso ai servizi pubblici, ma anche la promozione di conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale (art. 1), con una pluralità di forme e strumenti (art. 2) e anche ricorrendo a messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, la cui determinazione è a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 3). Inoltre, tutte le amministrazioni dello Stato elaborarono annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo (art. 11), sulla cui base il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispose annualmente il piano di comunicazione (art. 12); inoltre le amministrazioni dello Stato inviano per un preventivo parere al Dipartimento per l'informazione e l'editoria i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa (art. 13).

Dal che ne consegue che il recepimento della direttiva sul punto non impone l'adozione di specifiche disposizioni legislative, ma solo di misure amministrative da adottarsi parte delle Amministrazioni competenti in ordine alla



	<p>prevenzione da frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento (MEF) nel contesto normativo delineato dalla legge 7 giugno 2000, n. 150. Del resto, si segnala che il Dipartimento del Tesoro, che ha il compito di prevenire le frodi sui mezzi di pagamento, risulta già attualmente promuovere una serie di iniziative a livello locale, in collaborazione con le amministrazioni locali ed il mondo universitario, organizzando seminari e workshop indirizzati alle categorie coinvolte nella contraffazione monetaria, incluso i cittadini.</p>	
Articolo 18 - Monitoraggio e statistiche		
<p>1. Al più tardi entro il 31 agosto 2019, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti della presente direttiva. Il programma di controllo definisce i mezzi da utilizzare e la periodicità della raccolta dei dati necessari e degli altri elementi di prova. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta, condivisione e analisi dei dati e degli altri elementi di prova.</p>	<p><i>necessita di adeguamento, limitatamente ai paragrafi 2, 3 e 4</i></p>	



<p>2. Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima che misurano le fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 8.</p> <p>3. I dati statistici di cui al paragrafo 2 riguardano come minimo i dati esistenti sul numero dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 registrati dagli Stati membri e sul numero di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7.</p> <p>4. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati raccolti a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. La Commissione provvede alla pubblicazione annuale di una revisione consolidata delle relazioni statistiche e a trasmetterla alle competenti agenzie e organismi specializzati dell'Unione.</p>	<p>L'ordinamento interno attualmente non dispone di un sistema di rilevazione statistica dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, che consentano la trasmissione alla Commissione dei dati indicati dalla direttiva.</p> <p>A tale carenza si pone rimedio con il primo comma dell'art. 4 dello schema, il cui contenuto è riportato nella colonna a destra.</p> <p>Il citato disposto introduce sia un sistema di rilevazione statistica dei dati affinenti ai procedimenti penali instaurati e conclusi per detti reati nonché al numero delle persone indagate e condannate, in conformità alle disposizioni di cui ai par. 2 e 3 dell'art. 18 della direttiva, sia la previsione che l'esito di tali rilevazioni sia trasmesso con cadenza annuale alla Commissione, come richiesto dal par. 3 dell'art. 18 della direttiva</p>	<p>Art. 4 schema d.lgs. <i>(Trasmissione di dati statistici e di informazioni)</i></p> <p>1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea una relazione nella quale sono esposti i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei procedimenti definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché al numero delle persone indagate e al numero delle persone condannate per i medesimi reati.</p> <p>2. [omissis]</p>
<p>Articolo 19 - Sostituzione della decisione quadro 2001/413/GAI</p> <p>In vigore dal 30 maggio 2019</p>		
<p>La decisione quadro 2001/413/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il</p>	<p><i>non necessita di attuazione</i></p>	



ricepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.		
In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2001/413/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.		
Articolo 20 - Recepimento		
	<i>non necessita di attuazione</i>	
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.		
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.		
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.		
Articolo 21 - Valutazione e relazioni		



<i>necessità di adeguamento, limitatamente ai par. 1 e 2; non necessaria di attuazione quanto al par. 3</i>	<i>necessità di adeguamento, limitatamente ai par. 1 e 2; non necessaria di attuazione quanto al par. 3</i>	
<p>1. Entro il 31 maggio 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.</p> <p>2. Entro il 31 maggio 2026, la Commissione procede a una valutazione dell'impatto della presente direttiva relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, così come sui diritti fondamentali, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.</p>	<p>La necessità di fornire alla Commissione le informazioni previste dai par. 1 e 2 dell'art. 21 della direttiva ha consigliato di individuare nel Ministero della giustizia l'autorità deputata all'ingresso di tali informazioni, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 4 dello schema, il cui contenuto è riportato nella colonna di destra.</p>	<p>Art. 4 <i>(Trasmissione di dati statistici e di informazioni)</i></p> <p>1. [omissis]</p> <p>2. Il Ministero della giustizia è altresì l'autorità deputata a fornire le informazioni necessarie alla Commissione europea per la redazione delle relazioni da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi alla direttiva alla quale dà attuazione il presente decreto e sulla valutazione dell'impatto avuto dalla predetta direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché a comunicare l'operata designazione del punto contatto operativo nazionale nei termini di cui all'articolo 4, alla Commissione, a Eurojust e a Eurojust.</p>
<p>3. Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la relazione della Commissione verte anche sulla necessità, fattibilità ed efficacia di creare sistemi nazionali online sicuri per permettere alle vittime di comunicare i reati di cui agli articoli da 3 a 8, nonché di introdurre un modello standardizzato dell'Unione per la comunicazione dei reati che funga da base per gli Stati membri.</p>		



Articolo 22 - Entrata in vigore		
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	<i>non necessita di attuazione</i>	

RELAZIONE TECNICA

Il presente intervento normativo è volto al recepimento, nel sistema normativo esistente, della direttiva UE n 2019/713, che introduce sostanziali novità in materia di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. In particolare, si rappresenta che l'intento della citata direttiva 2019/713 è il perfezionamento del quadro normativo unioniale esistente in materia, realizzando l'opportuno allineamento di aspetti fondamentali nel contrasto alle attività criminose indicate tenendo conto, dell'incremento dei sistemi e modalità di pagamento elettronico nell'ambito di un'economia sempre più guidata dalla tecnologia e, dall'altro, della necessità di armonizzare i livelli di protezione e garanzia degli utenti all'interno dell'UE.

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di **6 articoli**, interviene sul codice penale e sul decreto legislativo n. 231 del 2001 e recepisce le nuove definizioni relative allo "strumento di pagamento diverso dai contanti"; al "dispositivo, oggetto o record protetto"; al "mezzo di scambio digitale" ed alla "valuta virtuale".

Nel dettaglio, va evidenziato che **all'articolo 2** si interviene sul codice penale modificando la rubrica dell'articolo 493-ter in «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti» ed inserendo l'articolo 493-quater "*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*" punendo le condotte criminose introdotte con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro. Si segnala, inoltre la previsione in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, della confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti.

Trattasi di norme di natura ordinamentale non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con **l'articolo 3** si inserisce l'articolo 25-octies.1 recante (*Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti*) al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo l'applicazione all'ente in presenza della commissione degli illeciti previsti dal codice penale in materia di mezzi di pagamenti diversi dal contante, di specifiche sanzioni pecuniarie.

Trattasi di norme di natura ordinamentale e sanzionatoria non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce che il Ministero della giustizia invi ogni anno alla Commissione europea una relazione con i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei procedimenti definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché al numero delle persone indagate e al numero delle persone condannate per i medesimi reati.



Il Ministero della giustizia è altresì l'autorità deputata a fornire le informazioni necessarie alla Commissione europea per la redazione delle relazioni da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi alla direttiva alla quale dà attuazione il presente decreto e sulla valutazione dell'impatto avuto dalla predetta direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché a comunicare l'operata designazione del punto contatto operativo nazionale nei termini di cui all'articolo 5, alla Commissione, a Europol e a Eurojust.

Dal punto di vista finanziario si rappresenta che le attività di raccolta ed elaborazione di dati statici relativi ai procedimenti penali sono già svolte istituzionalmente dalla competente articolazione del Ministero della giustizia e che la trasmissione dei dati alla Commissione europea potrà avvenire con modalità telematiche utilizzando gli ordinari sistemi informatici. Le disposizioni in esame non sono pertanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con **l'articolo 5** si individua nella Sala Operativa Internazionale, incardinata nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, il punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni formulate dalle autorità di altro Stato membro relative ai reati previsti dal presente decreto.

Ciò, in relazione all'organizzazione della citata struttura, già esistente, consente che le richieste urgenti di assistenza, previste per le procedure sopramenzionate, siano trattate dal punto di contatto operativo nazionale con la massima tempestività, e comunque entro otto ore dalla richiesta.

La Sala Operativa, già in attività, non necessita, per lo svolgimento delle funzioni qui previste, di interventi strutturali né di dotazioni particolari specificatamente dedicate.

Per l'adeguamento dell'organico della SOI, si provvederà, come esplicitamente previsto dal comma 3, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia previste a legislazione vigente, non comportando, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dall'attuazione del decreto legislativo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

RM POSITIVO

2 AGO. 2021

NEGATIVO

Il Vice Ministro Giustizia dello Stato

[Firma]





Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi
ROMA

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, con riferimento allo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
 - b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
 - c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
 - d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.
- a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari.**
Il presente intervento normativo è volto al recepimento, nel sistema normativo esistente, della direttiva UE 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio. L'obiettivo della citata direttiva 2019/713 è il perfezionamento del quadro normativo unioniale esistente in materia realizzando l'opportuno allineamento di aspetti fondamentali nel contrasto alle attività criminose sopra indicate, in considerazione, da un lato, dell'incremento dei sistemi e modalità di pagamento elettronico nell'ambito di un'economia sempre più guidata dalla tecnologia e, dall'altro, della necessità di armonizzare i livelli di protezione e garanzia degli utenti all'interno dell'UE.

Il sistema normativo interno risulta in massima parte già allineato alle previsioni della direttiva 2019/713/UE.

La fattispecie di cui all'articolo 493-ter c.p. -con la quale il d.lgs. 01/03/2018, n. 21, ha trasfuso nel codice penale la previsione incriminatrice originariamente contenuta nell'art. 55, comma 5, del d.lgs. 21/11/2007, contestualmente abrogata- infatti già punisce l'indebito utilizzo di carte di credito o di carte di pagamento, o comunque di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, mentre qualora l'acquisizione di strumenti di pagamento diversi dal contante avvenga mediante l'utilizzo di sistemi informativi già operano le fattispecie di cui agli articoli 640 ter c.p. "Frode informatica", 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico", 617 quater "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche" e 617 sexies c.p. "Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche".

Il presente schema di decreto si limita pertanto ad operare contenuti interventi di adeguamento necessari per completare la tutela sanzionatoria rispetto a frodi e falsificazioni qualora perpetrate con riguardo a strumenti di pagamento, diversi dai contanti, completamente dematerializzati.

A tal fine, dopo la norma contenente le definizioni, interviene con l'articolo 2 sul codice penale, includendo nell'ambito di operatività della fattispecie incriminatrice vigente di cui all'art. 493-ter gli strumenti di pagamento del tutto privi di supporto materiale; inserendo una specifica aggravante per il delitto di frode informatica di cui all'art. 640-ter quando la condotta incriminata produca "un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale" e, infine, introducendo una nuova fattispecie di reato volta a incriminare la "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Con riguardo alle sanzioni per le persone giuridiche che la direttiva imponeva di prevedere, lo schema all'art. 3 introduce nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il nuovo disposto normativo, il 25-octies.1, che stabilisce l'applicazione all'ente, in presenza della commissione degli illeciti previsti dal codice penale in materia di mezzi di pagamenti diversi dal contante, di specifiche sanzioni pecuniarie.

Avuto riguardo alle caratteristiche delle fattispecie delittuose sopra sinteticamente descritte, il provvedimento importa costi di adeguamento di scarsa entità in relazione ai destinatari riguardando casistiche i cui adempimenti possono comunque essere garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le autorità giudiziarie, l'impegno richiesto sarà comunque contenuto ove si consideri che il numero dei procedimenti penali relativi al delitto di cui all'art. 493 ter c.p. pervenuti nel corso del 2019 (per l'anno 2020 le rilevazioni statistiche non sono ancora disponibili) agli uffici g.i.p./g.u.p. e alle sezioni dibattimentali è pari, rispettivamente, a 2.895 e a 516, con un'incidenza percentuale dello 0,4 e dello 0,1 sul totale di quelli pervenuti ai suddetti uffici nello stesso arco di tempo.

Tali dati, che rendono evidente come le modifiche introdotte potranno determinare incrementi percentuali minimi rispetto al complesso dell'attività giudiziaria nel settore penale -tanto più considerando che le previsioni incriminatrici aggiunte riguardano ipotesi estremamente più circoscritte rispetto alle attuali-, sono utili anche per consentire di valutare in termini altrettanto modesti l'incremento del correlato impegno investigativo delle Forze di polizia.

Ugualmente contenuti i costi di adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 dello schema, che prevedono, rispettivamente, la trasmissione da parte del Ministero della giustizia alla Commissione europea di dati statistici e di informazioni circa le misure adottate per adeguarsi alla direttiva e l'individuazione del Punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni con le autorità di altro Stato membro relative ai reati di cui al presente schema di decreto legislativo.

Quanto al previsto impegno del Ministero della giustizia, deve considerarsi che le attività di raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi ai procedimenti penali sono già svolte istituzionalmente dalla competente articolazione del Ministero della giustizia e che la trasmissione alla Commissione europea dei dati e delle informazioni circa le misure adottate per adeguarsi alla direttiva (essenzialmente, l'avvenuta adozione del decreto legislativo di cui al presente schema) potrà avvenire con modalità telematiche utilizzando gli ordinari sistemi informatici.

In ordine alla designazione della Sala Operativa Internazionale (incardinata nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale) quale punto di contatto operativo nazionale in grado di assolvere alle richieste di informazioni che dovessero pervenire dalle autorità degli altri Stati, si tratta di una designazione compiuta proprio considerando le modalità operative di tale organismo che già attualmente opera sull'arco delle 24 ore, sette giorni su sette. La prevista integrazione di organico di tale struttura, che avverrà, trattandosi di una struttura interforze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121, non richiede alcuna autorizzazione di spesa, potendo essere supportata, proprio per l'esiguità del numero di unità di personale che andranno ad aggiungersi a quelle attualmente ad essa destinate, dalle dotazioni organiche delle Forze di polizia previste dalla legislazione vigente.

- b) **Numero esiguo dei destinatari dell'intervento.** Le considerazioni appena svolte valgono, altresì, in riferimento ai destinatari dell'intervento normativo, da identificarsi, nei soggetti istituzionali tenuti all'applicazione della normativa: si tratta infatti delle autorità giudiziarie, delle forze dell'ordine e delle amministrazioni competenti, quali i Ministeri della giustizia, dell'interno, della difesa e dell'economia e finanze.
- c) **Le disposizioni introdotte non importano variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche.**

Quanto alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 dello schema, esse, poiché destinate a tradursi in un rafforzamento della risposta sanzionatoria, per loro natura non comporteranno variazioni nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche, fermo restando che i conseguenti adempimenti giudiziari potranno essere agevolmente fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Come in precedenza esposto sub a) anche le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 dello schema non implicheranno variazioni nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche. La trasmissione da parte del Ministero della giustizia alla Commissione europea di dati statistici e di informazioni circa le misure adottate per adeguarsi alla direttiva, di cui all'art. 4 dello schema, non richiede infatti risorse aggiuntive, né umane né finanziarie, tenuto conto che oggetto della trasmissione sono elementi di cui l'Amministrazione dispone.


Con riguardo al previsto adeguamento dell'organico della Sala Operativa Internazionale, si è già evidenziato come esso avverrà comunque nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente per ciascuna delle Forze di polizia che compongono la suddetta struttura interforze.

- d) **L'intervento non incide sugli assetti concorrenziali del mercato**, anzi li favorisce, garantendo l'opportuno allineamento della normativa interna a quella europea, per quanto riguarda aspetti fondamentali nel contrasto alle attività criminose in materia di lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, e armonizzando i livelli di protezione e garanzia degli utenti all'interno dell'UE.

Roma,

26 LUG. 2021

Il Capo dell'Ufficio legislativo




VISTO

Roma,


02 AGO. 2021

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi



per delega del Capo del Dipartimento

Dirigente Senior
(Att. Economico Internazionale)



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2019/713/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 APRILE 2019 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2001/413/GAI DEL CONSIGLIO

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dedicata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

La necessità degli interventi normativi proposti deriva:

- dalla necessità di dare adempimento alla predetta direttiva;
- dal mancato adeguamento dell'apparato repressivo nazionale allo sviluppo tecnologico dei mezzi di pagamento, la cui progressiva dematerializzazione ha reso inidonee le fattispecie penali vigenti;
- dalla necessità di favorire l'utilizzo sicuro dei mezzi di pagamento dematerializzati, in considerazione del fatto che la più ampia diffusione dei nuovi mezzi di pagamento e il consolidarsi di una piena fiducia dei consumatori nel loro utilizzo, incide positivamente sulla crescita degli scambi economici, indubbiamente facilitata dalla semplicità dei nuovi mezzi di pagamento, con l'effetto di costituire un vantaggio economico per il mercato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo si innesta, in via principale mediante novella, sulle seguenti disposizioni:

- sul codice penale tramite:
 - a) modifica dell'articolo 493-ter;
 - b) aggiunta dell'articolo 493-quater;
 - c) modifica dell'articolo 640-ter;
- sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 tramite:
 - a) aggiunta dell'articolo 25-octies.1.

Inoltre, l'intervento normativo comporta l'aggiunta di due previsioni espresse:

- la prima (art. 4) che attribuisce competenze aggiuntive, coerenti con le funzioni già svolte, al Ministero della Giustizia;

- la seconda (art. 5) che amplia le competenze della Sala Operativa Internazionale, già esistente e incardinata nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La proposta normativa incide sulle disposizioni indicate *sub 2*.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non confligge con precetti costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nelle proposte analizzate.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo e ne costituisce, anzi, attuazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Trattandosi di adeguamento ad una direttiva dell'Unione le linee direttive sono esattamente quelle tracciate dalla direttiva cui i singoli Stati membri si debbono adeguare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Sono introdotte specifiche definizioni normative, tratte dalla Direttiva, essenziali per chiarire il contenuto precettivo delle norme.

In particolare:

- a) si è dettata la definizione di “strumento di pagamento diverso dai contanti”, individuato in “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”;
- b) si è dettata la connessa definizione di “dispositivo, oggetto o record protetto”, individuato in “un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma”;
- c) si è dettata la connessa definizione di “mezzo di scambio digitale”, individuato in “qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale”;
- d) si è dettata la connessa definizione di “valuta virtuale”, individuato in “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è

legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto principale ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte sub. 2 della Parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento prevede quali atti successivi attuativi, all'art. 5, comma 3, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri diretto a determinare il personale delle Forze di polizia da impiegare, in aggiunta a quello già assegnato, presso la Direzione centrale della polizia criminale, al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre autonomamente dei dati necessari, anche nella veste di amministrazione vigilante sugli ordini professionali.